

GR_GERICHTE PVG 2016 12 vom 13. Februar 2026

GR Gerichte, 2026-02-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_PVG_2016_12

FR: GR_GERICHTE PVG 2016 12 du 13 février 2026

IT: GR_GERICHTE PVG 2016 12 del 13 febbraio 2026

Erwägungen

E. 4

a) Ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 LAID, dai proventi imponibili sono detratte le deduzioni generali. Lo stesso principio è previsto agli artt. 33 s. LIFD. L'elenco di queste deduzioni generali è esaustivo e non sono quindi ammesse altre deduzioni, fatte eventualmente salve le deduzioni per i figli e le altre deduzioni sociali giusta il diritto cantonale (art. 9 cpv. 4 LAID). D'altro canto, le deduzioni previste dal diritto federale vanno anche effettivamente accordate, senza che i cantoni possano derogare al riguardo (DTF 128 II 66 cons. 4b). Tramite le deduzioni generali il legislatore voleva tener conto delle spese effettivamente sopportate dai contribuenti (Markus reich, in: Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, tomo I/1 LAID, 2.edizione 2002, nota 23 all'art. 9 LAID). Fanno parte delle deduzio- 12

9/12 Steuern PVG 2016 98 ni generali i versamenti, premi e contributi per assicurazioni sulla vita, contro le malattie e contro gli infortuni, nonché gli interessi dei capitali a risparmio del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede, sino a concorrenza di un ammontare determinato dal diritto cantonale; questo importo può essere for- fettario (art. 9 cpv. 2 lett. g LAID). b) Nel caso in oggetto non è contestato che la ricorrente abbia corrisposti nel 2014 per i premi della cassa malati fr. 1488.–, corrispondenti alla differenza tra i premi che le sono stati fatturati dall'assicuratore malattie pari a fr. 5760.– e il contributo alla riduzione del premio concesso dal Cantone di fr. 4272.–. Effettivamente quindi l'istante ha speso per i premi della cassa malati fr. 1488.–, mentre richiede di poter operare una deduzione corrispondente ai premi che lei avrebbe dovuto alla sua cassa malati e corrispon- denti a fr. 5760.–. Come giustamente addotto dall'amministrazione imposte, la pretesa non merita protezione. Come precisato anche dall'Alta Corte federale, le spese conformemente all'art. 9 cpv. 2 LAID sono ammesse in deduzione quando, tra l'altro, sono sop- portate dalla contribuente medesima (sentenze del Tribunale fede- rale 2C_891/2011 del 23 luglio 2012 cons. 2.4.2, 2C_429/2008 del 10 dicembre 2008). Nell'evenienza, l'istante non ha avuto le spese che pretende e quindi è escluso che possa dedurre dei costi che essa stessa non è stata tenuta a sopportare. 5.a) In conformità all'art. 65 cpv. 1 LAMal, i Cantoni accor- dano riduzioni dei premi agli assicurati di condizione economica modesta. Versano l'importo per la riduzione del premio diretta- mente agli assicuratori presso i quali queste persone sono assi- curate. Di conseguenza, se fino al 31 dicembre 2013, la riduzione dei premi nel nostro cantone veniva versata alla persona avente di- ritto, giusta quanto prevedeva l'art. 11 della legge sull'assicurazio- ne malattie e la riduzione dei premi (LAMRP; CSC 542.100) allora in vigore, attualmente la situazione giuridica si è modificata. L'art. 11 LAMRP ora in vigore contempla il versamento direttamente «all'as- sicuratore malattia della persona avente diritto». b) Giusta la legislazione federale (art. 7 cpv. 4 lett. k LAID) e cantonale (art. 30

lett. 1 LIG) applicabile, sono esenti da imposta le entrate in base alla legislazione federale sulle prestazioni complementari all'AVS. Fino al 2013, la ricorrente otteneva direttamente la riduzione dei premi della cassa malati tramite prestazioni complementari, anche se l'ammontare di questa prestazione complementare corrispondeva esattamente al sussidio per la riduzione dei premi della cassa malati al quale aveva diritto. Essendo una be-

9/12 Steuern PVG 2016 99 beneficiaria di prestazioni complementari, l'assicurata andava quindi esente da imposta – per le entrate corrisposte dalla cassa cantonale di compensazione AVS – e operava la deduzione fatturata – le per il premio dovuto all'assicurazione malattia obbligatoria. Per l'amministrazione imposte, dal 2014, venendo il sussidio versato direttamente all'assicuratore malattia, la ricorrente non sarebbe più una beneficiaria di prestazioni complementari e non potrebbe quindi nemmeno operare l'intera deduzione dei premi dovuti all'assicuratore malattia. Per la ricorrente invece, anche se il premio della cassa malati venisse ormai versato direttamente all'assicuratore, essa resterebbe al beneficio di una prestazione complementare e la decisione di tassazione dovrebbe tenere conto di tale dato di fatto. c) In effetti, l'istante è beneficiaria di prestazioni complementari. Fino alla fine del 2013 però, la quota a titolo di riduzione del premio per la cassa malati non era dichiarata separatamente. Dal 1. gennaio 2014, le prestazioni complementari specificano in modo chiaro quale quota viene versata per la riduzione del premio direttamente all'assicuratore e quale quota di prestazione complementare spetta e venga versata per il resto alla persona avente diritto. Antecedentemente al 2014 quindi, l'amministrazione imposte ignorava quale fosse l'importo o meglio la parte della prestazione complementare da ascrivere alla riduzione del premio della cassa malati. Di conseguenza, le prestazioni complementari andavano interamente esenti da imposta e la persona beneficiaria di tali prestazioni poteva dedurre gli interi pagamenti dei premi per la cassa malati. Con il sistema introdotto dal 1. gennaio 2014, correttamente la deduzione dei premi della cassa malati pagati viene solo concessa per i premi pagati con mezzi propri e non per i premi corrisposti dalla cassa di compensazione tramite le prestazioni complementari direttamente all'assicuratore malattia. d) Indipendentemente poi dal fatto di sapere se il sussidio cantonale in oggetto sia o meno una prestazione complementare a tutti gli effetti, esso andrebbe in ogni caso esente da tasse, pagamenti alle prestazioni complementari, in quanto sussidio d'assistenza proveniente da un fondo pubblico giusta l'art. 24 cpv. 1 lett. d LIFD (sentenza del Tribunale federale 2C_966/2011 del 18 settembre 2012 cons. 2.1). Lo stesso motivo di esonero è oggetto dell'art. 7 cpv. 4 lett. f LAID e il diritto cantonale conosce una disposizione analoga all'art. 30 cpv. 1 lett. f LIG. Del resto nessuna delle parti contesta il fatto che la riduzione dei premi di cui all'art. 65 cpv. 1 LAMal sia una prestazione esente tasse. Argomentando come fa, la ricorrente censura però in sostanza un'imposizione indiretta della riduzione

9/12 Steuern PVG 2016 100 per premi, che dovrebbe invece andare esente da imposta. L'argomentazione non è pertinente. Nella misura in cui l'amministrazione imposte ha direttamente compensato il sussidio cantonale ai premi della cassa malati con i premi fatturati dall'assicuratore malattie, le entrate in questione, ovvero i fr. 4272.– del sussidio cantonale, non hanno incrementato il reddito e quindi non sono neppure state tassate come era anche giusto che fosse. L'assicurata pretende invece che tali importi figurino nelle entrate come reddito esente imposta onde però poter poi procedere, sul lato delle uscite, ad una maggiore riduzione dei premi della cassa malati per un importo di fr. 5760.–. In questo modo però la beneficiaria della riduzione dei premi non approfitta solo del privilegio

dell'esonero da imposta nelle entrate, ma viene parimenti avvantaggiata sul lato delle uscite, con deduzioni superiori alle spese effettivamente sopportate. In questo senso quindi il vantaggio che l'istante vorrebbe trarre dal suo esonero fiscale per la riduzione dei premi è doppio, ciò che il Tribunale federale non ritiene difendibile (sentenza del Tribunale federale 2C_966/2011 del 18 settembre 2012 cons. 2.2). Per questo Giudice, la riduzione ammessa dall'amministrazione imposte è corretta e merita conferma.

E. 6

Come esplicitamente ammesso anche dall'amministrazione imposte e come già esposto in precedenza nel considerando 5c che precede, fino al 2013 per i beneficiari di prestazioni complementari all'AVS la riduzione dei premi veniva corrisposta tramite la prestazione complementare sotto forma di un contributo forfettario per i premi della cassa malati. Andando esente da imposta la prestazione complementare, anche il relativo importo forfettario per la riduzione dei premi andava esente da imposta, senza che lo stesso venisse separatamente dedotto dai premi dell'assicurazione malattie versati dalla contribuente. Dal 2014, con il diretto versamento del sussidio all'assicuratore malattia, si palesava che il diritto della ricorrente alla prestazione complementare riguardasse unicamente il sussidio ai premi della cassa malati per l'assicurazione di base obbligatoria per le cure medico-sanitarie. La natura stessa di questa prestazione ha implicato per l'amministrazione fiscale l'obbligo di compensare tale sussidio con i rispettivi premi fatturati dall'assicuratore malattia in virtù della diretta correlazione tra sussidio per la riduzione del premio e premio stesso e di permettere quindi all'assicurata di operare una deduzione per premi della cassa malati solo in ragione dei costi da essa effettivamente sostenuti. In altri termini, tale compensazione automatica non veniva praticata in precedenza, non essendo del tutto evidente quale parte della

9/12 Steuern PVG 2016 101 prestazione complementare fosse costituita dal contributo alla riduzione dei premi e quale dalle ordinarie prestazioni giusta la LPC. Poiché dal 2014, l'amministrazione fiscale ha abbandonata la precedente prassi più favorevole alla contribuente a favore di una prassi indubbiamente più consona allo spirito della normativa in materia fiscale, l'istante non può appellarsi al regime vigente in precedenza. Per tutti i contribuenti nella stessa situazione della ricorrente va ormai applicata la nuova prassi, che si rivela dal profilo materiale indubbiamente più corretta di quella ammessa in precedenza. Non vi è pertanto alcun diritto ad un trattamento uguale a quello goduto fino al 2013. A 15 47 e 48 Sentenza del 9 marzo 2016

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.